

“DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE”

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Revisione delle forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale

1. Con la presente ordinanza si provvede alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle seguenti forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, nel seguito denominato per brevità Fondo commissariale:
 - a) contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013 come modificata dall'ordinanza n. 149/2013, che con la presente ordinanza viene sostituito dal “Contributo per il canone di locazione (CCL)” e dal “Contributo per il disagio abitativo temporaneo”;
 - b) sistemazione in alloggio in locazione temporanea di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014;
 - c) sistemazione in moduli abitativi provvisori (PMAR e PMRR) di cui all'ordinanza commissariale n. 85/2012;
 - d) assistenza socio-sanitaria residenziale (RSA) di anziani e disabili non autosufficienti o fragili, di cui all'ordinanza commissariale n. 114/2013.
2. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni commissariali richiamate al precedente comma 1.

Art. 2

Condizioni per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale

1. Per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1 e per non incorrere nelle sanzioni indicate nelle disposizioni della presente ordinanza che disciplinano le specifiche forme di assistenza, i nuclei familiari - sgomberati con ordinanza sindacale dalle proprie abitazioni inagibili a causa del sisma del maggio 2012 e che rientreranno nell'abitazione ripristinata - hanno l'obbligo:
 - a) di presentare ai Comuni in cui è ubicata l'abitazione inagibile per effetto del sisma del maggio 2012 entro il termine perentorio del **30 giugno 2015** uno dei moduli allegati alla

presente ordinanza - “Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)”;

“Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo”;

“Allegato locazione temporanea”;

“Allegato PMAR”;

“Allegato PMRR” – a seconda della forma di assistenza fruita e come indicato nelle successive disposizioni, con il quale si dichiara, tra l’altro, l’impegno a documentare il rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità;

- b) di osservare i termini per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione stabiliti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione n. 29/2012 e smi, n. 51/2012 e smi e n. 86/2012 e smi rispettivamente in 8 mesi per gli esiti di agibilità B e C, 24 mesi per l’esito di agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità E1, E2 ed E3 decorrenti dalla data di concessione del contributo per la ricostruzione, salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune; per le abitazioni di cui all’ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi, i lavori devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2016 e per quelle strumentali alle attività agricole entro il 30 settembre 2016.
 - c) di documentare il rientro nell’abitazione, al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità, entro il termine perentorio e secondo le modalità previsti all’articolo 3.
2. I Comuni interessati provvedono, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine temporale per la presentazione dei moduli di cui al comma 1, lettera a), ed assicurano in ogni caso la consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o nell’ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. I Comuni, ai soggetti che ne fanno richiesta, forniscono l’assistenza necessaria per la compilazione dei moduli di cui al comma 1, lettera a).
 3. Qualora dalla compilazione degli allegati indicati al comma 1, lettera a), il Settore Sociale del Comune rilevi la non ottemperanza dell’obbligo in capo al proprietario dell’abitazione concessa in locazione/comodato, di proseguire il contratto in essere alla data del sisma con il medesimo locatario/comodatario, ai sensi dell’art. 6, comma 3 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, provvederà a comunicarlo al Settore Tecnico affinché possa revocare o ricalcolare e decurtare il contributo ottenuto per la ricostruzione dell’immobile secondo le disposizioni e le modalità indicate dalle suddette ordinanze o successivi provvedimenti del Commissario.

Art. 3

Termine e modalità per la documentazione del rientro nell’abitazione al ripristino della relativa agibilità.

1. I nuclei familiari che hanno compilato la domanda di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), devono dimostrare l’avvenuto rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo.
2. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità, attestata dal tecnico di parte, i nuclei familiari devono:

- a) rientrare nell'abitazione e richiedere/denunciare contestualmente al Comune il trasferimento nella stessa della residenza anagrafica;
 - b) produrre al Comune i contratti dei servizi di fornitura e i consumi relativi a un periodo non inferiore a 3 mesi. I contratti devono essere intestati a un componente del nucleo familiare che ha beneficiato della forma di assistenza.
3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nelle disposizioni della presente ordinanza che disciplinano le specifiche forme di assistenza.

Art. 4

Assistenza alla popolazione senza oneri finanziari a carico del Fondo commissariale – Incrocio domanda/offerta di abitazioni

1. Per assistenza alla popolazione senza oneri finanziari a carico del Fondo commissariale si intende l'assistenza fornita dai Comuni, attraverso la gestione della domanda e offerta di abitazioni, ai nuclei familiari sgomberati con ordinanza sindacale dalle proprie abitazioni inagibili a causa del sisma del maggio 2012 e che hanno interesse e la necessità di essere supportati nell'accesso al mercato delle locazioni nell'area dei comuni colpiti dal sisma.
2. A tale forma di assistenza possono ricorrere sia i nuclei familiari senza percorso di rientro nelle abitazioni da cui sono stati sgomberati sia i nuclei familiari con percorso di rientro che hanno l'interesse o la necessità di trasferirsi temporaneamente in un altro alloggio.
3. Le abitazioni oggetto dell'incrocio della domanda e dell'offerta sono quelle disciplinate all'art. 6, commi 3 e 4 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, ripristinate con i fondi per la ricostruzione.
4. L'assistenza è fornita secondo i criteri e le modalità previsti al Capo VII della presente ordinanza.

Art. 5

Nuove ordinanze di sgombero

1. Le ordinanze di sgombero per inagibilità emesse a circa tre anni dal sisma del maggio 2012 non costituiscono, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, titolo per accedere a una delle forme di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1.

Art. 6

Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 26/2014, il rifiuto da parte di un nucleo familiare - beneficiario di una delle forme di assistenza di cui all'articolo 1 della presente ordinanza – dell'assegnazione di un alloggio pubblico ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, comporta la

decadenza da qualsiasi forma di assistenza di cui al predetto articolo 1 nonché la facoltà da parte del Comune di disporre altresì la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio pubblico.

Art. 7

Composizione numerica del nucleo familiare

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare che rileva ai fini dell'assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, è quello che alla data del sisma del maggio 2012 era residente o comunque dimorante abitualmente nell'abitazione inagibile a causa di tale evento calamitoso e risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall'interessato o comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso e della fuoriuscita dal nucleo familiare di uno o più componenti.

CAPO II

CONTRIBUTO PER IL CANONE DI LOCAZIONE (CCL)

Art. 8

Requisiti per il riconoscimento del CCL

1. Il contributo per il canone di locazione (CCL) è riconosciuto ai nuclei familiari, con percorso di rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità e:
 - a) per i quali entro il **30 giugno 2015** non si sia già verificata una causa di decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 come modificata dall'ordinanza commissariale n. 149/2013;
 - b) per la cui sistemazione abitativa temporanea il nucleo paga un canone di locazione risultante dal relativo contratto regolarmente registrato, ovvero, per chi è sistemato temporaneamente in albergo, il corrispettivo per il pernottamento in albergo, ovvero, nei casi di cui all'articolo 9, comma 4, la retta per la RSA.
2. Tra le cause di decadenza di cui alla lettera a) del comma 1 si evidenziano in particolare quelle connesse:
 - a) al mancato inizio dei lavori entro il termine perentorio del 31 luglio 2014 da parte di coloro che, per l'esito di agibilità E, non hanno presentato istanza di prenotazione MUDE entro il termine perentorio del 31 marzo 2014 o da parte di coloro che, per gli esiti di agibilità B e C, non hanno presentato domanda MUDE entro il termine perentorio del 30 aprile 2014;
 - b) alla intervenuta scadenza dei termini per l'ultimazione dei lavori previsti a seconda degli esiti di agibilità in 8, 24 o 36 mesi, salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune, e decorrenti dalla data di inizio lavori per coloro che, ai sensi della precedente lettera a), dovevano iniziarli entro il 31 luglio 2014 ovvero dalla concessione del contributo per la ricostruzione per coloro che hanno presentato nei termini prescritti la relativa domanda MUDE.

Art. 9

Termine temporale e modalità per la presentazione della domanda del CCL

1. Per il riconoscimento del CCL, i soggetti interessati devono presentare, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del **30 giugno 2015** la relativa domanda, da compilarsi, utilizzando il modulo “Allegato contributo per il canone di locazione (CCL)” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); in caso di inosservanza del predetto termine, il Comune, che deve comunque acquisire ai propri atti la domanda tardiva, comunica con raccomandata a.r. all’interessato l’irricevibilità della stessa.
2. E’ inammissibile la domanda di CCL eventualmente presentata da coloro per i quali è intervenuta in data antecedente al **30 giugno 2015** una causa di decadenza dal CAS; in tal caso il Comune ne dà comunicazione all’interessato con raccomandata a.r..
3. Alla domanda deve essere allegata, a seconda dei casi che ricorrono:
 - a) copia conforme all’originale del contratto di locazione dell’abitazione temporanea, regolarmente registrato ed in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda medesima;
 - b) dichiarazione dell’albergatore attestante il pernottamento in albergo e l’importo mensile del relativo corrispettivo;
 - c) della dichiarazione rilasciata dalla RSA attestante la sistemazione in tale struttura e l’importo mensile della relativa retta;
 - d) copia conforme all’originale del contratto di locazione dell’abitazione sgomberata regolarmente registrato per i soggetti che la occupavano a titolo oneroso.
4. I soggetti, con percorso di rientro, sistemati in RSA - la cui retta a decorrere dal **1 luglio 2015** non è più coperta dal Fondo commissariale ai sensi dell’articolo 24, e per i quali non siano scaduti i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori di ripristino dell’agibilità ai sensi della presente ordinanza - possono accedere al CCL presentando la relativa domanda, a pena di irricevibilità, entro il termine del **30 giugno 2015**; il CCL è erogato nel caso in cui tali soggetti provvedano, nelle more dell’esecuzione dei lavori di ripristino dell’agibilità, alla propria sistemazione con oneri a proprio carico sia rimanendo nella stessa o altra RSA sia reperendo un’abitazione temporanea in locazione.
5. E’ prevista la possibilità di accedere al CCL alla data di scadenza del contratto di locazione temporanea di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e 26/2014, ai nuclei familiari con percorso di rientro e non siano scaduti i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori di ripristino dell’agibilità ai sensi della presente ordinanza; in tali casi la domanda di CCL va presentata, a pena di irricevibilità, entro **20 giorni** dalla registrazione del contratto di locazione dell’abitazione temporanea con oneri a proprio carico.
6. Non è consentito per gli assegnatari dei moduli abitativi provvisori (PMAR e PMRR) accedere al CCL.

7. Nel caso in cui il richiedente il CCL occupasse l'abitazione sgomberata a titolo di locazione o comodato, la domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario che deve dichiarare il proprio impegno alla esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità ed a proseguire il rapporto di locazione o comodato; in caso contrario la domanda di CCL è inammissibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione all'interessato con raccomandata a.r..
8. Il Comune, per le necessarie integrazioni, assegna all'interessato con raccomandata a.r, a pena di inammissibilità della domanda, un termine congruo per le necessarie integrazioni, non superiore comunque a **20 giorni** nei casi in cui:
 - a) la domanda, presentata entro i termini previsti ai commi precedenti, non sia integralmente compilata;
 - b) alla domanda non sia allegata la documentazione prevista al comma 3;
 - c) la domanda ai sensi di quanto previsto al comma 7 non sia sottoscritta anche dal proprietario.

Art. 10

Parametri per la determinazione del CCL

1. Il CCL è riconosciuto nella misura corrispondente al minor valore tra il canone mensile di locazione stabilito contrattualmente per l'abitazione temporanea, o il corrispettivo mensile per l'albergo o la retta mensile per la RSA, e il valore medio dei canoni concordati di locazione, secondo parametri economici e dimensionali indicati nella seguente tabella, ove l'abitazione fosse occupata alla data del sisma del maggio 2012 a titolo gratuito (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato),

Superficie mq Componenti	Fino a 50	Da 51 a 90	Oltre i 90
1-2	€ 350		
3-4		€ 450	
5 o più			€ 550

2. Ove l'abitazione alla data del sisma fosse occupata a titolo oneroso (locazione), il CCL è riconosciuto nella misura corrispondente alla differenza tra il canone di locazione dell'abitazione sgomberata e il canone di locazione dell'abitazione temporanea o il corrispettivo per l'albergo o la retta per la RSA e comunque entro i limiti parametrici della tabella di cui al precedente comma 1.
3. L'erogazione del CCL è effettuata dal Comune ai sensi dell'articolo 15, dietro presentazione da parte degli interessati, entro la metà del mese successivo al trimestre di riferimento, della documentazione comprovante per ciascun trimestre il pagamento del canone di locazione o del corrispettivo per la sistemazione in albergo o della retta per la sistemazione in una RSA.

Art. 11

Periodo per il quale è riconosciuto il CCL

1. Il diritto al CAS cessa il **30 giugno 2015**, ferme restando eventuali cause di decadenza dallo stesso intervenute in data antecedente.
2. Il CCL è riconosciuto dal **1 luglio 2015** fino alla data di fine lavori riportata nella dichiarazione del direttore dei lavori, incaricato dal soggetto interessato, attestante la raggiunta piena agibilità dell'abitazione sgomberata. I lavori devono essere eseguiti entro e non oltre i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione n. 29/2012 e smi, n. 51/2012 e smi e n. 86/2012 e smi rispettivamente in 8 mesi per gli esiti di agibilità B e C, 24 mesi per l'esito di agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità E1, E2 ed E3, salvo eventuali proroghe o sospensioni concesse dal Comune, e decorrenti dalla data di concessione del contributo per la ricostruzione o dall'inizio lavori antecedente al 31 luglio 2014 per chi non ha presentato, per gli esiti E0, E1, E2 ed E3, entro il termine del 31 marzo 2014 istanza di prenotazione MUDE o, per gli esiti B e C, entro il 30 aprile 2014 la domanda di contributo MUDE. Per le abitazioni di cui all'ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi, i lavori devono essere eseguiti entro la data del 31 dicembre 2016 e per quelle strumentali alle attività agricole entro il 30 settembre 2016.
3. L'inutile decorso dei termini per l'ultimazione dei lavori di cui al comma 2 comporta alla relativa scadenza la decadenza dal CCL.

Art. 12

Obbligo di inizio lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione entro determinati termini

1. Entro il **30 settembre 2015** è fatto obbligo di iniziare i lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata, per coloro che, beneficiando a tale data del CCL:
 - a) non confermino, per l'esito di agibilità E, entro il 15 maggio 2015 l'istanza di prenotazione MUDE ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 14 del 14 aprile 2015;
 - b) siano stati sgomberati con ordinanza sindacale a causa del sisma del maggio 2012 dopo il 31 luglio 2014 - data entro la quale, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 64/2013, come modificata dall'ordinanza commissariale n. 149/2013, ricorreva l'obbligo di iniziare i lavori per chi non aveva presentato entro il 31 marzo 2014 per gli esiti di agibilità E0, E1, E2 ed E3 o entro il 30 aprile 2014 per gli esiti di agibilità B e C rispettivamente l'istanza di prenotazione MUDE o la domanda di contributo MUDE - e alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non abbiano ancora iniziato i lavori;

- c) non presentino, per le abitazioni strumentali alle attività agricole di cui all'ordinanza commissariale n. 57/2012, la domanda di contributo "SFINGE" entro il 30 giugno 2015.
2. L'inutile decorso del termine del **30 settembre 2015** di cui al comma 1 comporta a tale data la decadenza dal CCL, ferma restando la sanzione prevista agli articoli 13 e 14 ovvero l'obbligo di restituire i contributi percepiti (CAS e CCL) ove i lavori, iniziati entro il 30 settembre 2015, non vengano ultimati:
- entro i successivi 24 mesi nei casi di cui alla lettera a), per i quali, non essendo gestita la pratica su piattaforma MUDE, l'esito di agibilità E non è classificato secondo i diversi livelli di gravità E0, E1, E2 ed E3;
 - entro i successivi 8 o 24 mesi nei casi di cui alla lettera b), per i quali l'esito di agibilità è classificato B, C o E senza, in quest'ultimo caso, la specificazione dei diversi livelli di gravità, non essendo gestita la pratica su piattaforma MUDE;
 - entro il 30 settembre 2016 nei casi di cui alla lettera c).
3. Nei casi di rifiuto definitivo da parte dei Comuni delle domande di contributo MUDE o, per le abitazioni strumentali alle attività agricole, delle domande di contributo SFINGE presentate nei termini prescritti dai beneficiari di CCL, i lavori di ripristino devono iniziare entro il termine di **3 mesi** dalla notifica del rifiuto definitivo a pena, in caso contrario, di decadenza dal CCL alla scadenza dei 3 mesi e ferma restando la sanzione prevista agli articoli 13 e 14 ovvero l'obbligo di restituire i contributi percepiti (CAS e CCL) ove i lavori non vengano ultimati entro 8 o 24 mesi successivi alla scadenza dei predetti 3 mesi.
4. I beneficiari del CCL che, avendo presentato per l'esito di agibilità E l'istanza di prenotazione MUDE entro il 31 marzo 2014, confermandola entro il 15 maggio 2015:
- a) non presentino domanda di contributo MUDE entro il 31 dicembre 2015 ma entro tale ultima data inizino comunque i lavori, devono provvedere all'ultimazione degli stessi entro i successivi 24 mesi, in quanto, in caso contrario, incorrono nella sanzione di cui agli articoli 13 e 14 ovvero nell'obbligo di restituzione dei contributi percepiti (CAS e CCL);
 - b) non presentino domanda di contributo MUDE entro il 31 dicembre 2015 ed entro tale ultima data non inizino comunque i lavori decadono a tale data dal CCL; i medesimi soggetti sono tenuti ad ultimare i lavori entro 24 mesi decorrenti dal 1 gennaio 2016 in quanto, in caso contrario, incorrono nella sanzione di cui agli articoli 13 e 14 ovvero nell'obbligo di restituzione dei contributi percepiti (CAS e CCL).

Art. 13

Casi che comportano l'obbligo di restituzione del CCL

1. Il CCL deve essere restituito dal 1 luglio 2015 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, in caso di:

- a. inosservanza del termine di 6 mesi previsto all'articolo 3 per il rientro nell'abitazione e la presentazione della relativa documentazione, ancorché i lavori di ripristino dell'agibilità siano stati ultimati entro i termini di cui al comma 2 dell' articolo 11;
 - b. inosservanza dei termini per l'ultimazione dei lavori di cui al comma 2 dell'articolo 11, salvo che entro il successivo termine di 6 mesi si provveda comunque all'ultimazione dei lavori, al rientro nell'abitazione e alla relativa documentazione ai sensi di quanto previsto all'articolo 3
2. Il CCL deve essere restituito altresì, dal 1 luglio 2015 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, in caso di:
- a. vendita dell'abitazione sgomberata prima del rientro nella stessa;
 - b. procedimento di esecuzione forzata che si conclude con la vendita all'asta dell'abitazione sgomberata, salvo che ricorrano le seguenti circostanze:
 - il procedimento di esecuzione si estingua e non si dia luogo al trasferimento della proprietà dell'abitazione sgomberata;
 - il nucleo familiare esegua entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 11 i lavori di ripristino dell'agibilità e provveda, documentandolo, al rientro nell'abitazione entro il successivo termine di 6 mesi di cui all'articolo 3.
3. Per i locatari o comodatari dell'abitazione sgomberata non ricorre l'obbligo della restituzione del CCL, qualora il proprietario dell'abitazione, nonostante l'impegno assunto alla prosecuzione del rapporto di locazione o comodato al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità, non riconsegna al locatario o comodatario l'abitazione ripristinata.

Art. 14

Casi che comportano l'obbligo di restituzione del CAS e del CCL

1. Qualora, anche a causa della vendita, compresa quella conseguente ad esecuzione forzata, dell'abitazione sgomberata, i lavori di ripristino dell'agibilità non siano ultimati entro 8, 24 e 36 mesi - salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune - decorrenti dalle date indicate al comma 2 dell'articolo 11 della presente ordinanza, al fine di non incorrere nella sanzione prevista al comma 5 dell'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 ovvero nell'obbligo di restituire il CAS dal 1 agosto 2013 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, i soggetti che non accedono al CCL devono ultimare i lavori - in luogo dei 12 mesi previsti nel predetto comma 5 dell'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 - entro 6 mesi dalla scadenza dei predetti termini di 8, 24 e 36 mesi, salvo che questi ultimi termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e a tale data stia decorrendo il termine di 12 mesi che, in tal caso, rimane invariato.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche a coloro i quali accedono al CCL; pertanto, se i lavori non sono ultimati entro 6 mesi dalla scadenza dei termini di 8, 24 e 36 mesi, oltre alla restituzione del CAS dal 1 agosto 2013 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, si deve provvedere alla restituzione del CCL dal 1 luglio 2015 o, se

successiva, dalla data di percezione dello stesso, non potendosi realizzare la condizione del rientro documentato entro i suddetti 6 mesi.

3. Per i locatari o comodatari dell'abitazione sgomberata non ricorre l'obbligo della restituzione dei contributi percepiti (CAS e CCL), qualora il proprietario dell'abitazione non osservi i termini previsti per l'ultimazione lavori, ferma restando per i suddetti soggetti alla scadenza di tali termini la decadenza dai contributi in questione.

Art. 15

Termini temporali per l'erogazione del CCL

1. Il CCL è erogato dai Comuni interessati agli aventi titolo a decorrere dal 1 luglio 2015 con cadenza trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre.
2. Ai fini della copertura finanziaria del CCL, i Comuni interessati trasmettono all'Agenzia regionale di protezione civile, preposta all'adozione degli atti di liquidazione, la richiesta di trasferimento delle risorse necessarie entro la scadenza di ciascun trimestre, allegando alla stessa l'elenco riepilogativo trimestrale degli aventi titolo.

Art. 16

Vigenza delle disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi

1. Per tutto quanto non diversamente previsto nelle disposizioni della presente ordinanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013 come modificata dall'ordinanza commissariale n. 149/2013.

CAPO III

NUCLEI FAMILIARI CON SISTEMAZIONE ABITATIVA TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO

Art. 17

Contributo per il disagio abitativo temporaneo ai nuclei familiari con sistemazione abitativa temporanea a titolo gratuito

1. Ai nuclei familiari che alla data del sisma del maggio 2012 occupavano l'abitazione a titolo di proprietà, usufrutto o comodato, con percorso di rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità, la cui sistemazione abitativa temporanea attuale è a titolo gratuito e per i quali entro il 30 giugno 2015 non si sia già verificata una causa di decadenza dal Contributo per l'autonoma sistemazione, è riconosciuto un contributo per il disagio abitativo temporaneo nelle seguenti misure forfetarie mensili:

Superficie mq	Fino a 50	Da 51 a 90	Oltre i 90
Componenti			
1-2	€ 150		
3-4		€ 200	
5 o più			€ 250

2. Si rinvia ad un successivo provvedimento commissariale la disciplina di dettaglio del contributo di cui al comma 1.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 il CAS cessa comunque al 30 giugno 2015.
4. Non possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 gli assegnatari di PMAR, PMRR e gli assegnatari degli alloggi in locazione di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014.
5. Il contributo per il disagio abitativo temporaneo è riconosciuto ai nuclei di cui al comma 1 fino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità. Restano comunque valide le cause di decadenza previste dall'art. 2 della presente ordinanza.
6. Per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo temporaneo, i soggetti interessati devono presentare, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del 30 giugno 2015 la relativa domanda da compilarsi utilizzando il modulo "Allegato contributo per il disagio abitativo temporaneo", di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

CAPO IV

ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA

Art. 18

Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 26/2014 (Alloggi in locazione temporanea)

1. Dalla data del 1 luglio 2015 i contratti previsti dalla ordinanza n. 26/2014 potranno essere stipulati esclusivamente per i nuclei familiari che alla data del sisma del maggio 2012 occupavano l'abitazione a titolo gratuito (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato), con percorso di rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità, solo nei seguenti casi:
 - a) rinnovi di contratti stipulati ai sensi dell'ordinanza 26/2014, in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza per una durata massima di ulteriori 24 mesi;
 - b) nuovi contratti da stipulare alla scadenza di contratti di cui alla ordinanza n. 25/2012 ancora in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
 - c) nuovi contratti la cui stipula è in corso di trattativa alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
2. Per i nuclei familiari con percorso di rientro che alla data del sisma erano in locazione i rinnovi e i nuovi contratti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) sono ammissibili, per una durata massima di 6 mesi, esclusivamente per i nuclei con contratti in scadenza al 31 agosto 2015, e che

dovranno attivarsi per la ricerca di un'altra soluzione abitativa. Alla scadenza dei 6 mesi i suddetti nuclei potranno accedere soltanto al Contributo per il canone di locazione (CCL) di cui al CAPO II, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, presentando al Comune apposita domanda.

3. Per i nuclei familiari con percorso di rientro che alla data del sisma erano in locazione e che non rientrano nelle tipologie di cui al comma 2, alla scadenza dei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'ordinanza 25/2012 e 26/2014 potranno accedere soltanto al Contributo per il canone di locazione (CCL) di cui al CAPO II, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, presentando al Comune apposita domanda.
4. I nuclei familiari di cui al comma 1 assegnatari di un alloggio ai sensi delle ordinanze nn. 25/2012 e 26/2014, con contratto di locazione temporanea con oneri a carico del Commissario, devono:
 - a) presentare al Comune in cui è ubicata l'abitazione inagibile per effetto del sisma del maggio 2012, entro il termine perentorio del 30 giugno 2015, il modulo allegato alla presente ordinanza "Allegato Locazione Temporanea" completo in ogni sua parte, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della presente ordinanza;
 - b) completare i lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione danneggiata dal sisma entro e non oltre i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione n. 29/2012 e smi, n. 51/2012 e smi e n. 86/2012 e smi rispettivamente in 8 mesi per gli esiti di agibilità B e C, 24 mesi per l'esito di agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità E1, E2 ed E3, salvo eventuali proroghe o sospensioni concesse dal Comune, e decorrenti dalla data di concessione del contributo per la ricostruzione o dall'inizio lavori antecedente al 31 luglio 2014 per chi non ha presentato, per gli esiti E0, E1, E2 ed E3, entro il termine del 31 marzo 2014 istanza di prenotazione MUDE o, per gli esiti B e C, entro il 30 aprile 2014 la domanda di contributo MUDE.
5. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono rientrare nell'abitazione ripristinata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di fine lavori di ripristino della relativa agibilità e dimostrare l'avvenuto rientro entro i termini e secondo le modalità previste all'articolo 3 della presente ordinanza.
6. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo comportano per il beneficiario la decadenza dal diritto all'assistenza ai sensi delle ordinanze nn. 25/2012 e 26/2014, pertanto saranno obbligati a dare comunicazione di rinuncia al contratto di locazione, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dell'ordinanza 26/2014, al locatore/proprietario dell'immobile.
7. La comunicazione della rinuncia dovrà avvenire entro:
 - a) il 31 luglio 2015 per i nuclei familiari che non presentino l'allegato di cui al punto a) del precedente comma 4;
 - b) 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza dei termini per l'esecuzione dei lavori stabiliti dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86/2012 salvo eventuali sospensioni e proroghe concesse dal Comune.

8. Il mancato rispetto delle disposizioni sancite nel presente articolo comporteranno in capo al beneficiario l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte dal Commissario, dalla data di scadenza dei termini indicati al comma 7.

CAPO V PMAR e PMRR

Art. 19

Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR)

1. Finalità del presente articolo è la ricognizione dei nuclei familiari assegnatari di PMAR al fine di formalizzare la situazione oggettiva di ciascun nucleo in relazione al rientro nell'abitazione per la quale è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.
2. I Comuni che abbiano già in corso o espletato procedure di monitoraggio raccogliendo dati e dichiarazioni analoghi a quelli riportati nell'allegato PMAR possono valutare di non procedere ad una ulteriore ricognizione.
3. I Comuni che non hanno effettuato nessuna ricognizione, o che l'hanno svolta solo in parte, devono procedere alla raccolta dei dati e delle dichiarazioni richieste mediante il modulo allegato alla presente ordinanza "Allegato PMAR", di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della presente ordinanza.
4. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2015 gli assegnatari di PMAR dei Comuni di cui al comma 3, proprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari di abitazioni danneggiate dal sisma, dovranno consegnare al Comune in cui è ubicato il prefabbricato l'"Allegato PMAR" debitamente compilato.
5. Costituisce motivo di decadenza del diritto alla permanenza nei PMAR la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) nucleo familiare proprietario/usufruttuario di un'abitazione danneggiata dal sisma che non intende ripristinare;
 - b) nucleo familiare che era in affitto/comodato e che, a prescindere dal ripristino, non intende rientrare nell'abitazione occupata al momento del sisma del 2012;
 - c) nucleo familiare che era in affitto/comodato e con cui il proprietario non intende riattivare il contratto di locazione. In tal caso il Settore Sociale del Comune provvederà a comunicarlo al Settore Tecnico affinché possa revocare o ricalcolare e decurtare il contributo ottenuto per la ricostruzione dell'immobile secondo le disposizioni e le modalità indicate dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi o successivi provvedimenti del Commissario;
 - d) nucleo familiare che era in affitto/comodato in un'abitazione danneggiata dal sisma che il proprietario non intende ripristinare;

- e) nucleo familiare proprietario/usufruttuario di abitazione danneggiata dal sisma 2012 ripristinata e già tornata agibile o nucleo familiare affittuario/comodatario di abitazione danneggiata dal sisma 2012 ripristinata per la quale il proprietario si è impegnato a riattivare il contratto e non vi ha fatto rientro;
 - f) nucleo familiare sia proprietario/usufruttuario sia affittuario/comodatario di abitazione danneggiata dal sisma 2012 che non abbia presentato entro il termine del 30 giugno 2015 la dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo;
 - g) il lavoratore con contratto di lavoro a servizio intero per le necessità ed il funzionamento della vita familiare (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico e categorie assimilabili) che alla data del sisma abitava col datore di lavoro nel medesimo alloggio sgomberato e che non presta più la propria opera;
 - h) il nucleo che non può rientrare nell'abitazione occupata al momento del sisma del 2012 avendone perso la proprietà;
 - i) il nucleo che dopo il sisma ha acquistato una seconda casa libera e agibile.
6. Terminata la ricognizione, i Comuni di cui ai commi 2 e 3, devono attivare le procedure di rilascio forzato dei PMAR per i nuclei familiari di cui al comma 5 i quali sono tenuti a trovare autonomamente un'altra soluzione abitativa e/o potranno iscriversi all'elenco predisposto dal Comune così come da disposizioni vigenti ed accettare, senza possibilità di rifiuto, la proposta di alloggio privato avanzata dal Comune come meglio disposto all'articolo 25, comma 9, lettera c), della presente ordinanza.
7. Nel caso in cui i Comuni, in particolare quelli di cui al comma 2, abbiano già avviato o programmato procedure di rilascio forzato nei confronti di nuclei familiari assegnatari di PMAR, esse rimangono valide anche in relazione alle tempistiche prefissate per il rilascio dei PMAR.
8. Il Comune ha l'obbligo di segnalare al Commissario utilizzi impropri dei PMAR.
9. Dall'entrata in vigore della presente ordinanza non sarà consentita la nuova assegnazione di PMAR.

Art. 20

Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)

1. Finalità del presente articolo è la ricognizione delle effettive condizioni di utilizzazione dei PMRR, la formalizzazione della situazione oggettiva di ciascun assegnatario in relazione al rientro nell'abitazione e la verifica che sia ancora in essere l'attività agricola ed eventualmente il relativo contratto di affitto.
2. Entro il termine del 30 giugno 2015 gli assegnatari di Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR), proprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari di abitazioni danneggiate dal sisma 2012, devono compilare e consegnare al Comune ove è ubicato il prefabbricato il modulo di dichiarazione (Allegato PMRR), di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della presente ordinanza,

con il quale dichiarano l'effettivo utilizzo del modulo e lo stato del nucleo rispetto all'abitazione danneggiata.

3. Costituisce motivo di decadenza del diritto alla permanenza nei PMRR la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) soggetti occupanti il PMRR proprietari/usufruttuari di abitazione danneggiata dal sisma 2012 che non hanno presentato nessuna domanda o dichiarazione di impegno e non hanno avviato i lavori neanche senza richiesta di contributo;
 - b) soggetti occupanti il PMRR che erano in affitto/comodato nell'abitazione danneggiata dal sisma 2012 per la quale il proprietario/usufruttuario non intende eseguire i lavori di riparazione o ripristino;
 - c) soggetti occupanti il PMRR che erano in affitto/comodato nell'abitazione danneggiata dal sisma 2012 che, a prescindere dal ripristino, non intendono rientrare nell'abitazione ripristinata;
 - d) soggetti occupanti il PMRR che erano in affitto/comodato nell'abitazione danneggiata dal sisma 2012 e con i quali il proprietario/usufruttuario non intende riattivare il contratto di locazione;
 - e) soggetti occupanti il PMRR che avevano il contratto di affitto dell'azienda agricola che è scaduto e che il proprietario/usufruttuario non intende rinnovare;
 - f) soggetti occupanti il PMRR proprietari/usufruttuari/comodatari/affittuari di abitazione danneggiata dal sisma 2012 ripristinata e già tornata agibile o soggetti occupanti il PMRR affittuari/comodatari di abitazione danneggiata dal sisma 2012 ripristinata per i quali il proprietario si è impegnato a riattivare il contratto e non vi hanno fatto rientro;
 - g) PMRR utilizzato per ospitare lavoratori stagionali che in precedenza erano ospitati in abitazione strumentale all'azienda agricola danneggiata dal sisma 2012 e attualmente non più necessari alla prosecuzione dell'attività dell'azienda agricola;
 - h) soggetti occupanti il PMRR proprietari/usufruttuari/affittuari/comodatari di abitazione danneggiata dal sisma 2012 che non abbiano presentato entro il termine del 30 giugno 2015 la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo.
4. A decorrere dal 1 luglio 2015 i Comuni devono attivare le procedure di rilascio forzato dei PMRR per i soggetti assegnatari di cui al comma 3, i quali sono tenuti a trovare autonomamente un'altra soluzione abitativa e/o potranno iscriversi all'elenco predisposto dal Comune così come da disposizioni vigenti ed accettare, senza possibilità di rifiuto, la proposta di alloggio privato avanzata dal Comune come meglio disposto all'articolo 25, comma 9, lettera c), della presente ordinanza.
5. Nel caso in cui i Comuni abbiano già avviato o programmato procedure di rilascio forzato nei confronti di soggetti assegnatari di PMRR, esse rimangono valide anche in relazione alle tempistiche prefissate.

6. Per i soggetti di cui al comma 4 lettere b) e d), che non hanno un percorso di rientro per situazioni non dipendenti dalla loro volontà, sarà consentita la permanenza nel PMRR fino al termine massimo del 31 dicembre 2016 qualora permangano le esigenze di continuità e prossimità abitativa all'attività agricola.
7. Per i PMRR assegnati per dipendenti o lavoratori stagionali ma non direttamente, l'azienda assegnataria dovrà allegare all' "Allegato PMRR" una dichiarazione che ne attesti la necessità per la prosecuzione dell'attività agricola .
8. Il Comune ha l'obbligo di segnalare al Commissario utilizzi impropri dei PMRR.
9. Dall'entrata in vigore della presente ordinanza non sarà consentita la nuova assegnazione di PMRR.

Art. 21

Modifica all'ordinanza n. 85/2012 "Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)..."

1. Il punto 11 dell'ord. n. 85/2012 è sostituito con il seguente:

"11) che l'uso provvisorio gratuito dei moduli abitativi dei PMAR e dei PMRR sia assicurato per i Comuni per un periodo massimo di 72 mesi e comunque per gli assegnatari fino al termine dei lavori degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dell'alloggio occupato prima del 20 maggio 2012. Entro trenta giorni dalla data di fine lavori il prefabbricato modulare abitativo, PMAR o PMRR, dovrà essere liberato a cura e spese dell'assegnatario. Trascorso tale termine il Comune dovrà porre in essere tutte le iniziative per il recupero del prefabbricato modulare abitativo al fine di consentire al Commissario Delegato di applicare la clausola contrattuale del buy back (obbligo di riacquisto da parte dell'installatore). Trascorso il termine di trenta giorni all'assegnatario dovrà essere applicata una sanzione pecuniaria calcolata in proporzione alla superficie del modulo abitativo e alle mensilità di permanenza non autorizzata nel modulo;"

Art. 22

Integrazioni all'ordinanza n. 17/2014 (Concessione arredi PMAR e PMRR)

1. Dopo il punto 4. è aggiunto il punto 4-bis:

"4-bis Che i Comuni, a loro insindacabile giudizio, qualora si riscontri un'eccedenza di disponibilità di arredi ed elettrodomestici rispetto al fabbisogno emerso per le casistiche riportate nei punti 2, 3 e 4, possano concederli in uso gratuito anche a nuclei familiari terremotati caratterizzati da disagio economico-sociale documentato dal Comune, assegnatari di PMAR e PMRR che hanno ripristinato l'agibilità o che hanno trovato una sistemazione alloggiativa alternativa, ovvero a nuclei familiari iscritti negli elenchi comunali di incrocio domanda – offerta, ovvero a soggetti privati quali associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro per finalità di tipo sociale, ricreativo e culturale."

Art. 23

Integrazioni all'ordinanza n. 23/2014 (Smontaggio e deposito arredi PMAR e PMRR)

1. Al punto 2, dopo le parole “oneri ed IVA inclusi.” viene aggiunto il seguente periodo:
“Il contributo di 500,00 € è erogabile per ogni modulo esistente e da rimuovere. A tal fine sono rimborsabili solo le spese per la definitiva rimozione degli arredi funzionale allo svuotamento del modulo e non gli eventuali traslochi intermedi da modulo a modulo”
2. Il punto 4, viene sostituito dal seguente:
“Le risorse saranno trasferite ai Comuni beneficiari a rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo smontaggio, il trasporto, il deposito a seguito di una rendicontazione corredata da idonea documentazione attestante le spese sostenute finalizzate esclusivamente a quanto esplicitato nella presente ordinanza. La richiesta di rimborso, firmata digitalmente, dovrà essere inviata al Commissario delegato tramite posta certificata all'indirizzo della Struttura Tecnica:
stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it”

CAPO VI

Art. 24

Assistenza presso strutture socio-sanitarie residenziali

1. L'assistenza alle persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili con oneri a carico del Commissario presso strutture socio-sanitarie residenziali, ai sensi dell'ordinanza n. 114/2013, cessa dal 1 luglio 2015.
2. Entro il 30 giugno 2015 il Comune in cui risiedeva alla data del sisma il soggetto assistito presso una struttura socio-sanitaria, verifica insieme alla persona che si trova in assistenza, ovvero al familiare appositamente delegato o, ove nominati, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno, il percorso assistenziale più adatto alle esigenze del soggetto assistito tra i seguenti:
 - a) rientro nell'abitazione occupata alla data del sisma a titolo gratuito (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato) o a titolo oneroso (locazione), al termine dell'esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità, come disposto all'art. 3 della presente ordinanza;
 - b) inserimento definitivo in struttura residenziale pubblica e/o privata con spese a proprio carico.
3. Nei casi di cui al punto a) del precedente comma, le persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili, possono richiedere il contributo per il canone di locazione (CCL) di cui al CAPO II della presente ordinanza, fino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità, sia nel caso in cui intendano ricorrere ad una sistemazione temporanea in un alloggio in locazione, sia nel caso in cui intendano rimanere ospiti presso una struttura residenziale con retta a proprio carico per impossibilità oggettiva di sistemazione in un'abitazione, assimilando il pagamento della retta di degenza al canone di locazione. In tal caso dovranno anche compilare e consegnare al Comune di residenza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2015 la relativa domanda

utilizzando il modulo “Allegato contributo per il canone di locazione (CCL)”, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).

CAPO VII INCROCIO DOMANDA E OFFERTA DI ABITAZIONI

Art. 25

Disposizioni in materia di incrocio di domanda e offerta di abitazioni private ripristinate con i fondi per la ricostruzione e disponibili per la locazione a nuclei familiari privi dell’abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. Modifiche ed integrazioni alle ordinanze nn. 119/2013, art. 6, commi 5-9 e 26/2014, art. 4)

1. Per ottemperare agli obblighi previsti dal Protocollo di intesa stipulato il 4 ottobre 2012 tra il MEF e i Presidenti delle Regioni, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2012, sono definiti i criteri, le procedure e i termini per la locazione delle abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 29, 51 e 86/2012 e smi, nel seguito delle presenti disposizioni denominati contributi per la ricostruzione, e le modalità per l’accesso a tale offerta dai nuclei familiari sgomberati per effetto del sisma con apposita ordinanza sindacale.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Protocollo di intesa, al fine di beneficiare dei contributi per la ricostruzione, compongono l’offerta, come rilevabile dal modello MUDE “*Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’abitazione*” o dalle dichiarazioni di impegno consegnate alla presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione o da dichiarazione di disponibilità all’affitto già presentate al Comune:
 - a) le abitazioni principali di terzi (locatari, comodatari, soci di cooperative assegnatari), di cui all’art. 6, comma 3 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, per le quali non è proseguito il contratto con il medesimo locatario, comodatario o socio di cooperative assegnatario alla data del sisma, e pertanto i proprietari, per adempiere agli obblighi derivanti dai contributi per la ricostruzione, devono stipulare un contratto per un periodo non inferiore a due anni con altro soggetto/nucleo familiare terremotato alle medesime condizioni economiche o comunque non peggiorative per l’inquilino.
 - b) le abitazioni non principali, sfitte alla data del sisma di cui all’art. 6, comma 4 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, per i quali i proprietari hanno l’obbligo di stipulare un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un periodo non inferiore a quattro anni.
3. I proprietari di abitazioni di cui al comma 2, lettere a) e b) sono tenuti ad iscriversi nell’apposito elenco predisposto dal Comune per favorire l’incrocio della domanda e della offerta di abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione.
4. Il modello MUDE “*Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’abitazione*”, di cui all’art. 4, comma 5, dell’ordinanza n. 26/2014, deve essere compilato dal professionista incaricato, per

conto dei proprietari e per tutte le unità immobiliari oggetto della pratica MUDE, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori. Il Settore Tecnico del Comune provvederà a comunicare al Settore Sociale l'avvenuta compilazione della "*Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione*" trasmettendola completa dei relativi allegati. Il Settore Sociale provvederà a:

- a) verificare la regolarità del contratto di locazione stipulato (con il medesimo locatario presente alla data del sisma oppure con un nuovo nucleo terremotato);
 - b) verificare l'effettivo rientro del nucleo familiare terremotato beneficiario di una delle forme di assistenza e la documentazione dello stesso secondo le modalità previste dall'art. 3 della presente ordinanza;
 - c) attestare che il nucleo locatario è un nucleo terremotato ovvero destinatario di ordinanza di sgombero a seguito degli eventi sismici del maggio 2012;
 - d) iscrivere l'alloggio nell'elenco dell'offerta abitativa qualora il proprietario non abbia individuato autonomamente un nucleo terremotato nell'arco dei tre mesi previsti all'art. 6, commi 5 e 6, dell'ordinanza n. 119/2013;
 - e) comunicare al Settore Tecnico l'inottemperanza agli obblighi previsti dalla presente ordinanza e sanciti dal Protocollo d'intesa al fine della decadenza dal diritto al contributo e alla relativa restituzione.
5. Per favorire l'incrocio della domanda e dell'offerta di abitazioni principali e non principali, ripristinate con i contributi per la ricostruzione, i Comuni - qualora non vi abbiano già provveduto ai sensi degli articoli 6, commi 6, delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012, dell'articolo 6, comma 7, dell'ordinanza n. 119/2013 e dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 26/2014 - procedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni all'istituzione di uno o più elenchi in cui iscrivere i soggetti/nuclei familiari temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, ossia destinatari di ordinanza di sgombero poiché occupavano un'abitazione dichiarata inagibile a causa degli eventi sismici del maggio 2012, così meglio specificati:
- a) i soggetti/nuclei familiari terremotati che non rientreranno nell'abitazione inagibile a causa del sisma;
 - b) i soggetti/nuclei familiari terremotati che rientreranno nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino dell'abitazione, così come verificato dall'Amministrazione comunale.
6. Restano validi gli elenchi già predisposti dai Comuni ai sensi delle precedenti disposizioni.
7. I proprietari di abitazioni di cui al comma 2, hanno l'obbligo di rimanere iscritti nell'elenco comunale per 12 mesi. Tale obbligo viene meno nel caso in cui il Comune individui un soggetto/nucleo familiare locatario, oppure il proprietario, autonomamente, ma previo assenso del Comune, stipuli un contratto di locazione con un soggetto/nucleo familiare di cui al comma 5, ancorché non iscritto nell'elenco. Trascorsi i 12 mesi senza che il Comune abbia riscontrato la necessità di utilizzo dell'alloggio, l'immobile potrà essere rimesso nella disponibilità del proprietario per la locazione sul libero mercato.

8. I proprietari non possono rifiutare la proposta di affitto presentata dal Comune, nel corso dei 12 mesi, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione, come previsto dall'art. 4, comma 9, dell'ordinanza n. 26/2014.
9. I soggetti/nuclei familiari terremotati di cui al comma 5, siano essi beneficiari o meno di una misura assistenziale (CAS, PMAR, PMRR o alloggio in locazione temporanea, CCL, Contributo per il disagio abitativo temporaneo, RSA):
 - a) hanno facoltà di iscriversi nell'elenco comunale; l'iscrizione deve essere eseguita presso il Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione dalla quale si è stati sgomberati con ordinanza sindacale a causa del sisma del maggio 2012;
 - b) richiedono l'iscrizione tramite compilazione, sottoscrizione e presentazione di un apposito modulo predisposto dal Comune in cui saranno indicati i propri recapiti e generalità, con la specificazione delle caratteristiche rispondenti alle proprie esigenze abitative: superficie, numero vani, piano, presenza o meno di ascensore, etc.;
 - c) a seguito dell'iscrizione non possono rifiutare alcuna proposta ritenuta congrua da parte del Comune di una abitazione in locazione, a pena di cancellazione dall'Elenco;
 - d) sono cancellati dall'Elenco all'avvenuta stipula del contratto di locazione o comodato e, qualora recedessero unilateralmente, senza motivate ragioni, prima della scadenza del termine contrattualmente pattuito, non sarà accolta una nuova richiesta di iscrizione;
 - e) rimangono iscritti nell'Elenco fino al termine dei lavori di ripristino dell'abitazione, come certificato dalla presentazione della dichiarazione, da parte del professionista incaricato, di fine lavori, dell'abitazione ove abbiano un percorso di rientro e fino alla definizione di altra soluzione abitativa ove tale percorso non sia previsto;
 - f) danno tempestiva comunicazione al Comune qualora provvedessero autonomamente alla propria sistemazione abitativa;
 - g) possono richiedere la cancellazione dall'Elenco in qualsiasi momento.
10. Alle abitazioni non principali, di cui al comma 2, lettera b), è applicata la disciplina del contratto di locazione a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431/1998 e smi. La durata della locazione non dovrà essere inferiore a quattro anni, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del Protocollo di intesa stipulato il 4 ottobre 2012 tra il MEF e i Presidenti delle Regioni.
11. L'importo del canone di locazione dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla base della tabella dell'accordo territoriale di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone previste da ciascun accordo.
12. Le abitazioni principali di terzi, di cui al comma 2, lettera a), per le quali non è proseguito il contratto con il locatario presente alla data del sisma, devono essere locate, per un periodo non inferiore a due anni, alle medesime condizioni economiche o comunque non peggiorative per l'inquilino.
13. Qualora il proprietario o il locatario stipulino una polizza assicurativa/fidejussoria a risarcimento di eventuali danni arrecati all'alloggio dal locatario che eccedano la normale usura, il Commissario, potrà erogare un contributo massimo una tantum di 200,00 €, previa

dimostrazione della spesa sostenuta. Si demanda a un successivo provvedimento la definizione delle modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.

14. Qualora gli alloggi fossero sprovvisti di arredi, i Comuni possono mettere a disposizione degli affittuari quelli risultanti dallo smontaggio dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR), così come previsto dall'ordinanza n. 17/2014.
15. Le spese di smontaggio e trasporto degli arredi, debitamente documentate, possono essere sostenute dal Comune e successivamente rimborsati, fino ad un massimo di 500,00 euro, con i fondi previsti dall'ordinanza commissariale n. 23/2014.
16. Sono attribuiti ai Comuni i seguenti compiti e funzioni:
 - il Comune acquisisce le disponibilità ed interessi dell'offerta e della domanda di abitazioni all'affitto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ed istituisce gli elenchi;
 - è in carico al Comune la pubblicizzazione dell'iniziativa e la gestione delle attività operative finalizzate a porre a conoscenza delle parti interessate le informazioni necessarie per realizzare l'incrocio di domanda e offerta di abitazioni disponibili;
 - è discrezione del Comune stilare un unico elenco o più elenchi a seconda delle tipologie dei nuclei familiari richiedenti;
 - è facoltà del Comune definire i criteri per un eventuale ordine di priorità delle richieste.
17. Viene fatto obbligo di locare esclusivamente a nuclei terremotati; pertanto dalle attuali disposizioni commissariali sono soppresse le parole "*con priorità*" e "*prioritariamente*".

Nel dettaglio sono abrogati:

- all'art. 6, comma 4, delle ordinanze n. 29, 51 e 86/2012, e all'art. 6, comma 6 dell'ord. n. 119/2013, dopo le parole "*4 ottobre 2012,*" le parole "*con priorità*".
 - all'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 119/2013, dopo le parole "*altro soggetto individuato*", il termine "*prioritariamente*".
 - all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 26/2014, dopo le parole "*oppure a cederla in comodato*", le parole "*dando priorità, fra tutte le richieste che vengono avanzate nel periodo, a quelle dei*" e di inserire, prima delle parole "*nuclei familiari terremotati*" la parola "*ai*".
 - all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 26/2014, dopo le parole "*nucleo familiare individuato*", il termine "*prioritariamente*".
18. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal Capo VII della presente ordinanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste all'articolo 6, commi 5-9 dell'ordinanza n. 119/2013 e all'articolo 4 dell'ordinanza 26/2014.